

CDXI. SEDUTA**MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1950****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Vice Presidente ZOLI****INDICE**

Congedi	Pag. 16145
Disegni di legge:	
(Deferimento a Commissioni permanenti)	16145
(Trasmissione)	16145
Disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile» (166) (Seguito della discussione):	
PICCHIOTTI	16146
MERLIN Umberto	16153
SANNA RANDACCO	16161

La seduta è aperta alle ore 9,30.

BORROMEO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Gonzales per giorni otto.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Concessione di un contributo straordinario di 15 milioni alla Fiera del mare di Taranto» (1015);

«Ripristino delle Borse merci» (1016);

«Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como» (1017), di iniziativa dei deputati Ferrario e Basso;

«Ricostituzione del comune di Perledo, in provincia di Como» (1018), di iniziativa del deputato Ferrario;

«Ricostituzione del comune di Calco, in provincia di Como» (1019), di iniziativa del deputato Ferrario.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno),

1948-50 - CDXI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

il disegno di legge, di iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (1008);

della 4^a Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Organici provvisori degli ufficiali dell'aeronautica » (1007);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, il disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali » (1005).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazione dell'articolo 72 del Codice
di procedura civile » (166).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge era stato presentato con la modestia e con l'umiltà delle cose più semplici, vorrei dire quasi alla chetichella. Rispolverato dopo trenta mesi dalle pratiche amministrative, è stato portato ora alla ribalta della discussione.

È un problema, diceva il collega Spallino, di non grande portata; ma, aggiungeva: è un problema di carattere politico e deve essere deciso da questa Assemblea politica.

In verità esso è il più completo tentativo di sovversione del processo civile e delle sue tradizioni. Si tratta di ampliare e di accrescere la facoltà del Pubblico ministero, organo del potere esecutivo. Ben osservava il collega Anfossi che nella Costituzione l'intervento e la fisionomia del Pubblico ministero non era chiarita, ed aspettava la sua impostazione, veramente sicura, nell'ordinamento giudiziario che è da tutti atteso. È bene rilevare, senza tema di smentita, che il Foro, la Magistratura e la dottrina, quasi ad unanimità, sono nettamente contrari a questa innovazione perché viola anche le convenzioni internazionali, che non

possono essere riguardate, come al tempo mussoliniano ed hitleriano, pezzi di carta; e quindi incide sul prestigio e sulla garanzia di un po polo civile come il nostro. Che cosa si chiede e si vuole con questo disegno di legge? Che sia tolto il divieto stabilito dall'articolo 72 del Codice di procedura civile per cui il Pubblico ministero non può avere facoltà di impugnativa quando non ha potestà di iniziare l'azione.

Per la retta interpretazione e per l'esame tranquillo e sereno di questo disegno di legge, è utile e necessario, come ricorre sempre in tutte le nostre discussioni, la lettura precisa degli articoli che dobbiamo illustrare e commentare. Dice il Codice di procedura civile all'articolo 70: « Il Pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile di ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre: 2) nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello; 5) negli altri casi previsti dalla legge, articolo 221 ».

Articolo 72: « Il Pubblico ministero che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di intervento, previsti dall'articolo 70, tranne che in quello di cui al secondo comma (vale a dire nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi), il Pubblico ministero può proporre documenti, addurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti ma non può proporre impugnazioni contro le sentenze, salvo che nei casi previsti dall'articolo 397 » e cioè: 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Questi sono i testi sui quali noi dovremmo portare la nostra attenzione. Che cosa si vuole dunque? Non solo si vuole che il divieto dell'articolo 72 sia tolto agli effetti delle cause matrimoniali, ma si intende di dare non solo al Pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, ma anche al Pubblico ministero presso il giudice superiore la facoltà di impugnazione. Il progetto di legge, ve-

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

nuto dinanzi alla nostra 2^a Commissione, ha avuto un ampio esame ed una intensa discussione. Il collega Rizzo, con intuito di giurista, ha proposto la sospensiva poichè, egli ha detto, « vi è un Codice di procedura civile in atto, vi è l'ordinamento giudiziario all' studio, per cui non è con una disposizione avulsa dall'armonia e dal contesto di tutto l'insieme di questa unita procedurale che noi potremo raggiungere lo scopo ». A questa sua istanza si unì il maestro di tutti, l'onorevole Orlando, il quale, con la sua mente che si ravviva perennemente e che costituisce un prodigo per noi, disse che egli era perplesso. Oggi ha allargato questo suo tema di discussione dicendo che non vedeva l'utilità di questo disegno di legge, perché non vi scorgeva i pretesi motivi di urgenza. Ed aggiungeva che ad ogni modo egli sarebbe stato contrario, perché dove non esiste un interesse pubblico lo Stato non può intervenire come parte.

Nonostante tutto questo la Commissione dette il suo voto favorevole con 13 voti favorevoli, 7 contrari e due astenuti, sicché siamo venuti dinanzi al Senato per la discussione di questo disegno di legge con una relazione di maggioranza ed una di minoranza, la prima opera del collega Romano, la seconda del collega Boeri.

Si sono avuti interventi preliminari in quest'Aula, ma i due interventi di merito sono stati fatti dai colleghi Spallino ed Elia, i quali sono stati entrambi favorevoli al disegno di legge. Mi dispiace che non siano presenti. Me lo perdonino questi egregi colleghi, il loro sforzo è stato ammirabile, ma nella enunciazione della loro tesi essi scoprivano la fragilità degli argomenti e la inutilità di una dissertazione che non può trarre il suo motivo di essere altro che da un apprezzamento di carattere politico che si esaurisce solo con la forza del numero, ma che non si conclude con la forza del ragionamento. Ed invero, signori, che cosa hanno detto costoro? Pareva proprio che ogni loro parola avesse il brivido della disfatta (*Commenti*). Il collega Spallino specialmente ci diceva, ne dà atto il resoconto sommario: il Pubblico ministero è organo del potere esecutivo. Non dobbiamo allargare la funzione del Pubblico ministero, ma, poichè qui si tratta di una ragione politica per noi preminente e poi-

chè noi siamo il numero e la forza, intendiamo che ogni dissenso su questo punto taccia, intendiamo di soffocare la libera opinione del magistrato, intendiamo pianificare il cervello di tutti e vogliamo che questo disegno passi.

Ora tutto questo è un principio pericoloso perchè ricorda quanto diceva Dante nella Divina Commedia a proposito di Semiramide: « *Libito fè licito in sua legge* ».

Ciò può portare a delle conseguenze amare che, o amici ed avversari, potrebbe farvi « peleato e il mento e il gozzo ». Perchè la storia ha i suoi corsi ed i ricorsi.

MERLIN UMBERTO. Siamo sicuri che quando sarete voi a comandare.....

PICCHIOTTI. Non è questione di comandare, ma di non permettere l'attuazione di principi pericolosi che potrebbero finire con l'annientare il nostro ordinamento giuridico che è la nostra gloria e la nostra luce dei secoli.

Questa è la verità. L'ufficio del Pubblico ministero ha avuto sempre degli avversari. Basta aprire qualunque libro di procedura civile e di diritto penale per convincersene. Ne fu sempre invocata la soppressione. A questo proposito ricordiamoci dei due disegni di legge di Bonasi e Mortara del 1913.

Contrari all'ingerenza del Pubblico ministero non soltanto nei giudizi civili ma anche penali si dichiararono apertamente uomini come il Martrolo, il Pescatore, il Ricci ed il nostro grande toscano Francesco Carrara. Nel primo congresso giuridico italiano, tenuto nel 1872, ne fu proposta l'abolizione. Ho letto in un articolo scritto dall'avvocato Carcano precise notizie su questo istituto. Egli diceva giustamente: « Il Pubblico ministero non discende dai missi dominici di Carlo Magno, non ci perviene dagli avogadri veneti ma fu una istituzione tutta politica creata dalla monarchia francese per tenere in briglia sotto la mano del re la magistratura ».

Il Carmignani aveva intravveduto in questo ufficio un potere assorbente ed un organo di tirannide. « Pur troppo — egli dice — gli ordinamenti giudiziari hanno qui trapiantato (sentite l'esattezza di questa espressione) quel Briareo facendolo ancora, per quanto era possibile, più ricco di braccia e di occhi e di nasi, per ficcarli per tutto a perpetuo ostacolo delle libertà civili ».

E Carrara aderiva completamente a questo concetto scrivendo: « Sottoscrivo a questa opinione del Carmignani. Essa è creazione tutta moderna, tutta figlia del dispotismo che volle nascondere sotto la toga i suoi centurioni, quando più non osava armarli di elmo e di lorica ».

Queste sono parole che non possono essere dimenticate oggi, perché vengono da una luce che non si spegnerà mai. Il Ministro ci ha detto l'altro giorno che è una esagerazione l'affermare che il Pubblico ministero sia organo del potere esecutivo, perchè, egli dice, noi ci rifacciamo al decreto del 30 gennaio 1941 e non ricordiamo che vi è un altro decreto legislativo del 31 maggio 1946, in cui si attenua la portata della posizione del Pubblico ministero. È bene a questo proposito rileggere questi due decreti per vederne la differenza sostanziale.

Funzioni del Pubblico ministero — ordinamento giudiziario — decreto 30 gennaio 1941: articolo 69: « Il Pubblico ministero esercita sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce ». Decreto legislativo 31 maggio 1946 — funzioni del Pubblico ministero: articolo 39: « L'articolo 69 (ordinamento giudiziario) approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, è sostituito così: « Il Pubblico ministero esercita sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce ».

Onorevoli colleghi, qui non siamo alla scuola di Gorgia Leontino, dove si dimostrava che quando il sole scotta a mezzogiorno è invece notte. Dire che il Pubblico ministero non è più organo del potere esecutivo solo perchè invece di dire « sotto la direzione » si dice « sotto la vigilanza » è lo stesso che voler sostenere che un uccello trasportato da una gabbia di ferro in un'altra con fili di seta ha riacquistato la sua libertà. L'uccello è egualmente schiavo ed imprigionato. Non facciamo perciò sottigliezze ed accademie inutili. Ed è d'uopo ricordare a questo proposito che i primi tentativi per difendere questo progetto del 30 dicembre 1948, si sono ritrovati in una interpellanza che è stata presentata alla Camera dall'onorevole Migliori, noto avvocato canonista. È bene ricordare a questo proposito come le cose hanno avuto il successivo svolgimento. Diceva l'onorevole Migliori: « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per

sapere che cosa gli risulti intorno a recenti decisioni della Corte d'appello di Torino — *punctum dolens* — con le quali si attribuisce efficacia a sentenze del giudice svizzero in annullamento di matrimoni religiosi trascritti mantenendole, attraverso l'alterazione della formula dispositive, quali dichiarative della nullità della trascrizione agli effetti civili ». Ed il commentatore dice: « Con questa interpellanza si attua per la prima volta un dibattito in sede politica sulle sentenze dei magistrati civili ». E diceva l'onorevole Migliori, scrivendo sopra « La Giustizia », organo dell'Unione giuristi italiani cattolici, queste parole: « Mi consta che il Ministro Grassi ha presentato al Senato un disegno di legge per modificare l'articolo 72 nel senso di attribuire al Pubblico ministero tutti i poteri d'impugnazione delle sentenze pronunziate nei giudizi nei quali è tenuto ad intervenire ». E commenta così: « La Corte di Cassazione, pertanto, nella quale la nostra fiducia è più che mai piena e ardente, potrà così esercitare il proprio altissimo freno in modo incomparabilmente più efficace di quanto possa farlo quando provocata da ricorso del Pubblico ministero, proposto nel solo interesse della legge ». Ed a questa istanza c'è il commento del professore Fausto Andreani che io non posso tacere perchè aderisce in modo perfetto al mio pensiero e dà la risposta precisa a questo disegno di legge: « Mentre tarda — egli dice — la riforma organica del Codice di procedura civile, una legge speciale dovrebbe modificare di un tratto profondamente il sistema processuale italiano. Non ci risulta che alcun Paese civile abbia conferito mai analoghi poteri al Pubblico ministero. Solo il diritto canonico, con norme che risalgono a qualche secolo fa, ha dato analoghi poteri al *defensor vinculi*. Tale legge, anzitutto, violerebbe nella forma principi fondamentali di uno Stato libero e democratico in quanto le curie e le università non sono state intese; mentre da tanto tempo si attende l'integrale ed organica riforma del Codice di procedura civile, è arbitraria e illegittima una leggina che, contrastando lo spirito stesso della riforma, aumenterebbe lo impulso ufficioso del processo che è una deprecata impronta fascista; tanto più arbitraria, alla vigilia del congresso forense di Napoli che dovrà esaminare tutta la riforma,

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

deve ritrovarsi come strumento di ingerenza dell'esecutivo sulla Magistratura, ingerenza che nessun Paese civile ha mai attuato. La legge è ispirata dall'angusta visione e dal bigotismo, contrari alla schietta e libera fede di alcuni canonisti, di contrastare la magistratura civile di merito nelle cause matrimoniali. La Magistratura italiana ha compiuto negli ultimi anni un alto e degno adattamento del Concordato col nuovo Codice civile, distinguendo nettamente il vincolo religioso, devoluto ai tribunali canonici, dalla prescrizione civile, devoluta ai magistrati civili. I canonisti vorrebbero ostacolare queste libere decisioni delle magistrature civili di merito, riducendo i procuratori generali a *defensori vinculi canonici*; ma la visione confessionalista è molto angusta perché basta considerare l'amplissima portata dell'ultimo comma dell'articolo 70, che consente al Pubblico ministero di intervenire in tutte le cause civili quasi senza limiti, dato l'ampio concetto attuale del pubblico interesse. Così, mentre oggi si spera di attuare attraverso il Procuratore generale una influenza confessionalista, domani, col semplice cambiamento di un magistrato, gli stessi procuratori generali potrebbero esercitare un'influenza politica. Il problema va dibattuto a tutela della libertà e della indipendenza della Magistratura stessa, cioè dello Stato. A dimostrare la cecità di certi confessionalisti, basta considerare che le cause civili matrimoniali, in tutta Italia, sono state da 80 a 100 nel 1948, in tutto, su sei milioni di matrimoni dal Concordato, cioè dal 1929 ad oggi, ed ogni avvocato, nella sua esperienza professionale, ha constatato quale sconvolgimento gli eventi hanno portato nella vita di alcune famiglie, quale profonda immoralità si contemplino, dinanzi alle quali lo Stato non può rimanere insensibile e nessun conformismo confessionale può non dico riparare, ma occultare ».

La nota è lunga ma precisa, a questo riguardo. E come questo scrittore e autore, tutti gli altri, a differenza dell'Andreoli e dell'Allorio, che hanno del resto scritto sia pure con ampie riserve, sono dello stesso avviso.

Onorevoli colleghi, il relatore di maggioranza ha fatto suo il disegno di legge, ma fino a un certo punto, fino a limiti determinati, perché ha non soltanto accettato il principio del-

l'assoluta vigilanza del Pubblico ministero anche per il divieto sulle materie che sono state indicate nell'articolo 72, ma ha detto anche che il Pubblico ministero deve avere questa facoltà in quanto deve vigilare sulla osservanza della legge, sulla pronta regolare amministrazione della giustizia, deve essere insomma l'occhio della legge. Ma non so se volontariamente o in volontariamente ha scoperto la cortina fumo gena colla quale il disegno di legge era presentato, perché in esso vi è scritto che vi è facoltà del Pubblico ministero di impugnazione per tutti i casi di intervento obbligatorio.

Ma il relatore della maggioranza, onorevole Romano Antonio, dice: no! Non vi fate illudere, la *occasio legis* non trova giustificazioni per tutte le questioni, ma per una sola, ed è detta da una sola preoccupazione, di non riaprire, con tentativi che vanno ripetendosi, una porta che deve rimanere chiusa — sono parole precise del relatore di maggioranza — la porta del divorzio. E i tentativi ripetuti sono costituiti da sentenze di tribunali e di Corti di appello di Bologna e di Torino, le quali hanno giudicato colla loro indipendenza e colla loro autonomia di pensiero, concedendo l'*exequatur* alle sentenze straniere di divorzio.

Nella relazione di maggioranza si chiede anche la facoltà di domandare il riesame del merito, oggi concesso al convenuto, anche al Pubblico ministero.

Questi sono i punti sostanziali accennati nella relazione di maggioranza. Il collega Boeri, colla competenza che gli è propria, coll'altezza del suo ingegno e come studioso, ha risposto esaurientemente a tutte queste osservazioni. Egli ha subito rilevato questa incongruenza, ha rilevato questa illogicità, per cui la tesi ministeriale, mentre facoltizza il Pubblico ministero all'impugnazione nei giudizi di deliberazione di ogni sentenza estera, anche se abbia deciso sulla esistenza di una semplice obbligazione contrattuale o di un comune rapporto di dare ed avere. La nega, con palese ingiustizia, nei giudizi di separazione che hanno quasi sempre attinenza con l'ordine pubblico.

Giustissime osservazioni, onorevoli colleghi. E mentre, come abbiamo già detto, il disegno di legge vorrebbe accordare la facoltà di impugnazione in tutte le cause in cui il Pubblico ministero è chiamato ad intervenire obbliga-

1948-50 — CDXI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

teriormente, la Commissione ammette questa facoltà solo nelle cause matrimoniali ed in quelle di delibazione di sentenze straniere di annullamento o di scioglimento. Noi (senza che ve lo dica ve ne sarete già accorti) siamo contrari all'una ed all'altra di queste soluzioni. Perché? Perchè tutte le argomentazioni del Ministro e della maggioranza furono ampiamente riportate e vagliate già nella elaborazione del Codice, in base alla dottrina della onnipotenza del Governo e del rafforzamento indefinito del potere esecutivo e dell'unità dello Stato. Tutto ciò è in contrasto con l'attuale separazione del potere esecutivo da quello giudiziario. Ecco il commento a questo proposito che è venuto chiaro, onorevoli colleghi; la risposta è precisa. Si legge nell'estratto del « Monitor dei tribunali »: « si adduce dalla relazione senatoriale di maggioranza, che con la proposta riforma si ritorna ai progetti preliminari del Codice di procedura ed al progetto preliminare Solmi, che ammetteva l'impugnativa del Pubblico ministero, che era stata esclusa dal Codice senza giustificazione. Ma le cose non stanno così. Il progetto Mortara-Carnelutti stabilisce, all'articolo 14, che il Pubblico ministero può agire nel processo civile, nei casi di opposizione al matrimonio, di interdizione ecc. ecc. In casi cioè limitati, come è disposto dal vigente articolo 72. Quanto poi all'abbandono della formula dell'articolo 82 del progetto preliminare Solmi, la giustificazione sta nell'imponente responso contrario all'estensione del potere del Pubblico ministero da parte delle università, delle corti di appello, e dei collegi professionali d'Italia, interpellati opportunamente ».

Sembra perciò strano che la maggioranza della Commissione legislativa del Senato abbia tentato di sorreggersi proprio su stampelle di carta pesta, dimenticando i responsi della maggioranza delle Corti di appello, segnatamente, di quella di Milano e di quella di Torino, ed ignorando i motivati pareri contrari delle università di Palermo, di Sassari, di Firenze (relatore Calamandrei), di Siena (relatori Raselli e Bracci).

SINFORIANI. Anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore era contraria.

PICCHIOTTI. Precisamente. Giacchè mi ha richiamato, il collega Sinforiani, al pensiero

dell'Università Cattolica, ricordo che la relazione Zanzucchi, dice: « questa equiparazione di potere fra Pubblico ministero concludente e Pubblico ministero agente, di cui all'articolo 29, è molto discutibile. Il Pubblico ministero concludente potrà quindi anche impugnare la sentenza, il che, pur nel processo controverso del lavoro, dove pure ha larghe attribuzioni, si esclude »

E si finisce così, onorevoli colleghi: « neppure con la legge del 15 luglio 1941 della Germania hitleriana, che trasformò l'intervento del Pubblico ministero in un istituto generale della giurisdizione civile, si accordò al Pubblico ministero la facoltà di impugnazione in nessun giudizio civile ». Sino a questo punto siamo arrivati, onorevoli colleghi, a peggiorare la legislazione hitleriana! Allora se questa è la risposta che noi dobbiamo dare su questo punto della discussione, vediamo anche un altro aspetto del problema.

Il riesame del merito, che oggi il relatore della maggioranza vorrebbe affidato anche al Pubblico ministero mentre ora è una facoltà di parte, era già stato prospettato con un emendamento dell'onorevole Biagi, che poi fu respinto a maggioranza assoluta. Trionfò il concetto giuridico sopra il concetto politico, per cui la potestà di impugnazione è strettamente legata al potere di azione. Criterio questo veramente giuridico. La conseguenza è del resto semplice, lineare. Come ammettere infatti il Pubblico ministero a proseguire un giudizio nel quale non ha potere di iniziativa, nel dissenso delle parti che hanno accettato la decisione del magistrato? Non ha potestà di iniziare la causa ed ha facoltà di impugnazione quando le parti, che sole avevano facoltà di iniziativa, si sono dichiarate remissive. Se vogliamo maggiore intromissione negli interessi privati, lo domando a voi onorevoli colleghi! È da notarsi anche che l'articolo 397, al quale ho fatto riferimento, fu per la prima volta introdotto nel Codice di procedura civile nel 1942. Oggi solo perchè qualche Corte di appello o qualche tribunale non hanno seguito la Cassazione sull'interpretazione del Concordato del 27 maggio 1929 o di quello dell'11 febbraio 1929, si vorrebbe l'abolizione del divieto dell'articolo 72. Si teme in sostanza che, poichè qualche corpo giudiziario ha disposto per l'accoglimento della

delibazione delle sentenze estere, il divorzio messo alla porta si riaffacci alla finestra. Ma allora ha risposto benissimo il collega Boeri nella sua relazione che mi piace di ricordare:

« Giunto a questo punto della propria trattazione, il relatore di minoranza si chiede se davvero una modifica di questa importanza della legge procedurale vigente, che immuta profondamente parte notevole del nostro sistema processuale in materia di matrimonio e di applicazione in Italia delle sentenze estere, si possa ridurre — come si vorrebbe — ad una legge di modesta apparenza, che si limita a modificare in qualche punto un singolo articolo del Codice di procedura civile. Egli si chiede inoltre se non sarebbe stato il caso — prima di portare alla decisione del Parlamento il disegno di legge — di disporre che sullo stesso esprimessero il proprio parere magistratura, corpi universitari, consigli dell'Ordine ».

Probabilmente, anzi con certezza, se ciò si facesse ora si avrebbe lo stesso risultato che si è avuto allorché la questione fu prospettata nella elaborazione del Codice di procedura civile.

Ed allora a cosa si giungerebbe votando questo disegno di legge? È evidente, ed è inutile stendere un velo di Iside davanti agli occhi; si violerebbe il principio fondamentale dell'indipendenza della Magistratura, sancito dall'articolo 104 della Costituzione, specialmente ora che, con la legge sul Consiglio superiore, il magistrato deve acquistare la sua autonomia e indipendenza, che sempre proclamiamo a parole, ma distruggiamo nei fatti.

La relazione di maggioranza ha peggiorato perfino il disegno di legge ministeriale, perché, mentre questo facoltizza il Pubblico ministero ad impugnare le cause, nei casi previsti nell'articolo 70, e cioè contro le sentenze rese in causa di delibazione, la maggioranza della Commissione lo autorizza ad impugnare soltanto alcune e cioè quelle che abbiano accordato il divorzio e non le altre che lo abbiano negato. Cosicché il Pubblico ministero acquista il diritto all'esercizio dell'impugnativa soltanto dopo sentenza sfavorevole alla sua tesi, al largando con questo procedimento antidemocratico ed inusitato la sua potestà e la sua sfera di influenza e facendone un *defensor vinculi*.

Ma per fortuna in Italia abbiamo ancora

dei magistrati consapevoli della loro altissima funzione e del loro prestigio i quali hanno giudicato col proprio cervello e si sono ribellati ad aderire con pensiero conformista, sia pure con pieno rispetto ai responsi della Corte di cassazione. Qui tocchiamo veramente il punto delicato del mio intervento. Ecco come i magistrati italiani rispondono a certe indelicate intromissioni. Leggo la sentenza di un grandissimo magistrato, che non so quale sorte dopo di essa potrà avere, il Presidente Peretti-Griva di Torino, il quale scrive in una sua sentenza precisamente così: « Il Ministero di grazia e giustizia con circolare 22 luglio 1949 ai procuratori generali, nel dare significativamente superfluo avviso della nota sentenza delle sezioni unite in causa Mazzola, ha ritenuto di richiamare l'attenzione sul principio che la dichiarazione di efficacia delle sentenze da delibarsi debba essere emessa dalla Corte di appello nel cui distretto la sentenza deve avere attuazione mediante la trascrizione. In tale avvertenza, che viene presentata come di portata assoluta, non si è però tenuto conto del fatto che la pronuncia delle sezioni unite si era, quanto alla questione sulla competenza, preoccupata soltanto di una particolare fattispecie, negando l'influenza del luogo in cui si sarebbe dovuto rimuovere una precedente opposizione al matrimonio da parte del Pubblico ministero, non risolvendo, invece, perché non prospettata né prevedibile, la questione sulla influenza del concorso di più fori di competenza nei riflessi dell'unica e, agli effetti della delibazione, invisibile sentenza delibanda ».

Ed ecco la sostanza della sentenza: « Con l'avvertenza del Ministero quanto meno equivoca nella sua parzialità vengono incoraggiate le gravemente illegittime resistenze di tali ufficiali di stato civile cui, con integrale sovvertimento dell'ordine giuridico e delle divisione dei poteri, si è recentemente attribuito il diritto di sindacare il contenuto giuridico e delle sentenze del magistrato, perniciosa esempio codesti per la disciplina e per il costume giuridico di una Nazione che aspira ad essere libera e civile. Anche a questo proposito — cioè per la competenza del Tribunale di Vienna — il Ministero di grazia e giustizia con dubbia sensibilità costituzionale e con inusitata iniziativa ha creduto recentemente, cogliendo l'oc-

1948-50 — CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

casiōne da un affatto necessario intervento ufficiale per smentire sui giornali quotidiani una errata notizia su una sentenza della Corte di appello di Roma, di prendere evidente posizione a favore della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione riguardo al matrimonio concordatario e contro le opposte tesi delle Corti di Bologna e di Torino prendendo lo spunto dal caso di un matrimonio tra israeliti. Ma questa Corte, come si ritiene libera pur con la dovuta deferenza verso l'Alto Consesso, si permette di dissentire dall'avviso della Corte suprema e tanto meno si sente legata all'orientamento del Ministero che, dopo essersi inserito indirettamente, attraverso inopportune circolari alla Procura della Repubblica nelle attività giurisdizionali della Magistratura, determinando gravi conseguenze col ridurre la serenità, l'indipendenza e lo stesso prestigio dei giudici, avrebbe meglio operato se nel rispettabile dissenso, tra le Corti di merito e la Corte di cassazione, dissenso che in clima di libertà è di per se stesso incitamento e garanzia di funzionamento di istituti giuridici, si fosse mantenuto neutrale a norma delle imperiose esigenze di indipendenza dei sommi poteri costituzionali.

Questa è la meritata lezione che un magistrato degno di questo nome ha dato. Il commento ve lo risparmio. Diceva in un suo scritto dal titolo « Incostituzionalità del progetto di riforma » lo Ziccardi: « Da ciò il concentrarsi minaccioso delle pressioni e delle interferenze del Governo su un giudice solo, la Corte di cassazione, la cui unicità rende possibile al Governo di ottenere conformità di indirizzo con i suoi propri giudici, assai più che non avendo a che fare con tutti i numerosi giudici di merito. Ma è questo stesso disegno di legge che porta di conseguenza alla ribellione sopra temi imposti. Se si fosse lasciato in tranquillità ed in pace ogni magistrato che deve avere sì ossequio alla magistratura superiore, ma che deve anche giudicare con il proprio cervello, e non si fosse tentato di influire, attraverso inopportune circolari, a queste conclusioni amare non saremmo arrivati ». L'autore citato dice: « Sembra del tutto evidente che la riforma dell'ordinamento giudiziario dovrà dare sostanziale garanzia della indipendenza della Magistratura ».

Onorevole Azara senta il significato di queste parole e abbracci la nostra tesi perché

l'offesa che si fa alla Magistratura si fa anche a lei.

AZARA. Le risponderò poi.

PICCHIOTTI. L'ingegno potrà portarla anche nei campi più sterminati del sapere e della investigazione, ma la verità è questa, unica e sola e non è possibile snaturarla, nè deformarla, nè deviarla; si vuole ad ogni costo una adesione formale sostanziale e solenne alla Cassazione. Io vi risparmio la lettura di questo studio che voi tutti avrete letto perchè non voglio andare troppo al di là di quello che era il tempo che mi ero riservato. Non si può ritoccare, onorevoli signori, una norma che è avulsa da tutto il complesso e che costituisce l'armonia e l'euritmia tecnica dei Codici. Non si può fare del Codice un mosaico, solo perchè l'espressione, la volontà o il pensiero di un magistrato non sono confacenti al pensiero del Governo. Badate che l'estensione dei poteri del Pubblico ministero si operò sempre negli stati totalitari in cui non soltanto egli diventò l'occhio della legge ma, come al tempo del dittatore Silla e del duce di Predappio, diventò l'occhio delle famiglie perchè, come a quei tempi, anche in questi si tenta entrare nelle case per vedere se si ha la barba più o meno lunga, se e quali cibi si mangiano, come si parla e come si pensa. È un principio questo che potrebbe portarci in un tempo più o meno lontano a simili conseguenze. Ma il problema si deve vedere anche da un altro punto che è di dignità e di ossequio a quelle che sono le tradizioni del nostro popolo, al rispetto cioè delle convenzioni internazionali. Noi abbiamo delle convenzioni con altri Paesi che sarebbero vulnerate e violate dall'approvazione di questo disegno di legge che vuole togliere il voto dell'articolo 72. Nella Convenzione internazionale, per esempio, italo-svizzera del 3 gennaio 1933, approvata il 15 giugno dello stesso anno, all'articolo 4 è precisamente detto (ricordatevelo!): « Le nazioni non potranno procedere ad un nuovo esame di fondo della decisione », e negli stessi termini sono concepiti tutti gli altri accordi internazionali.

Ora, una modifica di così grande importanza non può limitarsi soltanto a rivedere e correggere un articolo del Codice di procedura civile. Onorevoli colleghi, guardiamoci in faccia con serenità di spirito, senza fazione, senza portare nel dibattito quella che è la passione di ognuno di noi. Io vi porto solo la passione di

1948-50 — CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

un vecchio uomo di sbarra che è amante della libertà e che ha fatto qualche sacrificio in difesa della libertà stessa e vi dico che ci sono altri problemi, di dignità, di libertà e di umanità che sono violati, anche se sanciti dalla Costituzione e per i quali si ostenta un agnosticismo ed una indifferenza che ci offende. Sì, perchè anche questa materia che trattiamo insieme ai problemi etici, economici e sociali potrà essere superata e vinta, ma soltanto quando avremo (e questo è il problema che ci deve assillare) liberato il cittadino italiano dall'incubo della disperazione, della fame e della miseria, quando avremo ottenuto che il matrimonio non sia un mercato ma un incontro di anime. Tutti desideriamo che si proceda con ordine, con tranquillità, sotto l'egida della legge e dell'ordine. Ma come si può pretendere l'ordine quando c'è il disordine, quando abbiamo creato il disordine nei cervelli che viene di riflesso dal disordine del ventre, che chiede inutilmente pane? Sì, gradualità, pazienza, rassegnazione, sono tutte belle parole ma costituiscono una beffa e quasi una provocazione per chi ha sentito la vita come un calvario e come maledizione senza speranza. Questi sono i problemi ai quali, più che all'articolo 72, ci dobbiamo dedicare ora per ora, giorno per giorno, se vogliamo davvero contribuire alla rinascita ed al progresso della nostra Nazione e del nostro popolo. Riformare un articolo, soltanto per l'illusorio pericolo di quel che potrà avvenire, significa rinnovare quello che si verificò nel 1000, nella follia dell'esperazione e della paura. I cittadini di allora dicendo, sapendo o intuendo, non so da quali pronostici o da quali segni speciali che ci doveva essere la fine del mondo, dissiparono tutti i loro beni. La fine del mondo non venne e costoro rimasero nella disperazione. Significa anche, onorevoli colleghi, abbaiare alla luna mentre la casa brucia. Allora, se la finalità del disegno di legge nella sua essenza e nella sua realtà è quella di aumentare la potestà dell'organo esecutivo, io mi dichiaro, a nome del mio Gruppo, contrario, perchè esso offende l'indipendenza, il prestigio e la dignità delle nostre istituzioni che sono luce e gloria, che sono state anticipatrici di un progresso che è stato veramente glorioso. Io ho acquietato la mia coscienza, ognuno faccia lo stesso interrogando la propria. (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Onorevoli colleghi, la discussione già avvenuta sulla domanda di sospensiva, aveva impostato in termini precisi i problemi che questo disegno di legge presenta. Gli oratori, parlando pro o contro la sospensiva aveva impostato in termini precisi trare nel merito della questione e ciascuno — non ne faccio addebito — aveva esposto il suo punto di vista. Oggi, dopo la discussione molto proficua che è già avvenuta nella precedente seduta e questa mattina per bocca del collega che ha parlato testé, si dimostra la necessità di chiarire esattamente i termini del problema e di esporre con franchezza il pensiero del gruppo al quale ho l'onore di appartenere. Io dico, in polemica col collega Picchiotti, innanzi tutto questo — non è qui presente il collega Spallino, ma credo sia doveroso di dirlo subito — che egli equivoca profondamente quando crede che noi vogliamo discutere questa questione facendoci forti solo della legge del numero (*interruzioni dalla sinistra*), anzi come numero noi potremmo anche essere minoranza. Oh! sappiamo benissimo che, se foste voi maggioranza accettereste sempre il pensiero della minoranza: di questo siamo perfettamente convinti. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra.ilarità.*)

Ma noi invece vi diciamo che difendiamo questo disegno di legge senza volerlo sopravvalutare ma anche senza attenuarne l'importanza, per ragioni superiori, che voi potete discutere ma non negare. Noi riconosciamo la vostra perfetta buona fede, voi dovete riconoscere anche la nostra. Sosteniamo il disegno di legge per ragioni profondamente morali; quelle che dominano nel nostro spirito in tutte queste discussioni ispirandoci a quel *favor familiæ* che è il fondamento della nostra educazione morale e per il quale riteniamo che il legislatore debba essere sempre pronto ad intervenire dovunque e quando la stabilità e l'ordine della famiglia siano compromessi.

Si tratta di allargare i poteri del Pubblico ministero nelle cause matrimoniali o in quelle dirette che si svolgono tra i cittadini in Italia, oppure in quelle che ci provengono di rigurgito dall'estero, e sono più numerose le seconde

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 MAGGIO 1950

delle prime. La materia è delicatissima; abbiate la bontà... (*Interruzioni da sinistra*).

TONELLO. Eseguite gli ordini del Vaticano, altro che ragioni morali! Ma l'Italia non deve essere consegnata al Papa; deve essere libera!

DE LUCA. Sì ascoltiamo il Vaticano; non siamo liberi di farlo? (*Commenti dalla sinistra*).

MERLIN UMBERTO. Senza toccare la suscettibilità di nessuno, io vi dimostrerò, da uomo politico, ma anche da giurista, che questo disegno di legge non offende affatto gli immortali principi che da qualche banco vengono invocati, ma che è invece una necessità, se vogliamo che la legge sia uguale per tutti i cittadini, e se vogliamo evitare lo scandalo che avviene in alcuni luoghi dove solo i ricchi possono ottenere lo scioglimento del matrimonio.

Intanto premetto, in polemica con il collega Picchiotti, che l'intervento del Pubblico ministero nelle cause civili è scritto nei Codici di tutte le nazioni civili, compresa la Russia, nella quale le leggi che disciplinano il matrimonio stabiliscono che la registrazione del matrimonio non interessa soltanto i privati che lo celebrano, ma interessa lo Stato, interessa tutta la società nazionale.

Ritengo superfluo ricordare agli uomini della mia età, che hanno lavorato per 40 anni con il Codice del 1865, che ivi era iscritta chiarissima la disposizione dell'intervento del Pubblico ministero; anche quando, con la legge del 1875 parve che questi diritti del Pubblico ministero venissero diminuiti e lo furono, tuttavia nelle cause matrimoniali sempre il Pubblico ministero ebbe diritto di intervento.

A questo punto — è inutile che io rilegga l'articolo 70 e l'articolo 72 del vigente Codice di procedura, perchè questi articoli, insieme col 397, sono già stati letti dal collega che mi ha preceduto — faccio osservare che nell'articolo 70 è detto che nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi (con ciò si era colmata una lacuna precedente, perchè in precedenza, dal 1875 al 1940 il Pubblico ministero nelle cause di separazione personale non interveniva più) il Pubblico ministero deve intervenire a pena di nul-

lità rilevabile di ufficio. Dunque, tenete presente che se vogliamo ragionare — come certamente tutti voi volete che ragioniamo — con serenità, la sanzione severissima di nullità non solo può rilevarsi dalle parti, ma è rilevabile d'ufficio; e, per l'articolo 72 (paragrafo questo che il mio collega Picchiotti non ha letto) il Pubblico ministero può anche intervenire nelle cause (e questo è intervento facoltativo) che abbiano un pubblico interesse.

Quando esiste questo pubblico interesse? Io discuto davanti ad una assemblea di uomini politici e quindi voglio rifiuggere in tutto il mio discorso da definizioni scolastiche che potrebbero diventare noiose, ma dico che tutti voi, anche se non avrete consumato la vostra esistenza a leggere e studiare i Codici, come ho fatto io, voi del pubblico interesse un concetto, grosso modo, esatto, lo avete. Perchè tutti comprendono, qui e fuori di qui, che se c'è una causa in cui una parte chiede un milione e l'avversario non lo voglia dare, questa è una lite che interessa solo l'attore ed il coniunto. Ma, signori — abbiate la bontà di riconoscere per lo meno l'onestà con la quale vi parliamo — è possibile che voi riteniate che sciogliere un matrimonio, dichiarare interdetta o inabilitata o no una persona interessi solo i due coniugi o quella determinata persona? Signori, troppo spesso, quando si parla di queste cause si dimenticano i terzi innocenti, i figli che non hanno chiesto di venire al mondo, ma che una volta che ci sono hanno diritto di conoscere chi è il loro padre e la loro madre e di non vederli lontani, ma uniti nella stessa casa. (*Applausi dal centro. Commenti dalla sinistra*). Ora, quando mi si dice che queste cause interessano solo le parti, mi pare di aver controbattuto subito, senza possibilità di replica, una affermazione infondata. Allora è logico che il Pubblico ministero intervenga. Quale è la figura di questo Pubblico ministero? È organo del potere esecutivo? Lo nego in pieno, contesto questa affermazione.

PROLI. Contro la storia.

MERLIN UMBERTO. Non si è abbastanza ricordato in questa discussione che il relatore di minoranza (che del resto è un mio carissimo amico ed è un giurista realmente profondo) ha errato quando per definire la funzione del Pub-

1948-50 — CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

blico ministero ha ricordato l'ordinamento giudiziario del 1941. Il Ministro ha già fatto menzione che non si deve più citare la legge del 1941 ma la legge nuova del 1946. Io devo aggiungere che la legge del 1946 porta la firma di Togliatti (*commenti dal centro*), e quella caustica ironia con cui Picchiotti ha voluto dimostrare che non vi è differenza tra l'articolo 39 del decreto 1946 e l'articolo 69 del decreto del 1941, forse se la sarebbe risparmiata se avesse guardato, come ho fatto io, le firme di quel decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

È parte il Pubblico ministero in queste cause o è organo del giudizio? È un intervento volontario o è un litisconsorte adesivo? Può per suo conto produrre prove o presentare documenti o deve assistere impotente, spettatore inerte, a ciò che fanno gli altri? E quando è giunta la sentenza può proporne la riforma oppure, se le parti l'accettano, egli non ha più nulla da dire? Queste sono le domande che si pongono per discutere serenamente il presente disegno di legge.

Vigente il Codice del 1865, la maggior parte della dottrina aveva definito il Pubblico ministero come parte. È inutile qui che noi andiamo a sottilizzare. Si era ammesso che fosse facoltà del Pubblico ministero proporre prove per proprio conto, purché non uscisse dal tema della controversia e non ne mutasse l'oggetto. Altri lo avevano definito organo del giudizio, ma anche in questa distinzione, se mai, si volevano aumentare i poteri del Pubblico ministero e non diminuirli.

Io sono abbastanza avanti con gli anni per ricordare che questa questione si è profilata nel nostro Paese più volte in cause gravissime. Ad esempio se ne è discusso a proposito dello sconosciuto di Collegno: era Brunner o Canella? Continuano a discuterne ancora oggi gli appassionati di quella vicenda dolorosa. Lui diceva di essere Canella, la moglie, una distinta signora che io ho conosciuto, affermava in buona fede: sì è Canella, è mio marito. Il Pubblico ministero — ci si è domandati allora — deve stare a guardare e deve ritenere che questa vicenda non interessa affatto lo Stato? Ebbene, proprio allora si è deciso dalla Cassazione che il Pubblico ministero è parte e che ha quindi il diritto di portare prove e documenti. E la causa, voi lo sa-

rete, è stata risolta contro il parere dell'attore, Canella o Brunner che fosse, e della moglie che era perfettamente d'accordo con lui.

Ha ragione l'onorevole Orlando.

Io non polemizzerò con l'onorevole Orlando né gli farò degli elogi, perché gliene hanno fatti tanti i comunisti ed è superfluo che gliene faccia io. Ma ascoltate che cosa dice l'articolo 72 del Codice di procedura civile e saprete come è stata risolta la questione che ci interessa: « Il Pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e 'l esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. »

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che in quello di cui al secondo comma, il Pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti, ma non può — ed ecco il punto gravissimo che voglio sottolineare per la vostra coscienza — proporre impugnazioni contro le sentenze, salvo che nel caso previsto nell'articolo 397 ». Di questo articolo parlerò poi, dato che è la trincea dove tutti si vogliono battere, e d'mostrarò che non serve. Ma l'articolo 72, non vogliamo sapere da chi è stato suggerito, è stato formulato nel peggiore dei modi, perché dare al Pubblico ministero il diritto di dedurre prove, produrre documenti, di prendere conclusioni e di partecipare nel modo più attivo al processo, ma poi quando si tratta di far controllare dal giudice superiore o di denunciare in Cassazione per sapere se le conclusioni che lui ha preso sono esatte o no, non permettergli di fare più nulla se le parti accettano la sentenza, dare al magistrato il potere di creare le fondamenta della casa, di farne i muri, le finestre, le porte ma dirgli, quando giunge al tetto: *non licet*, non hai più nessun diritto, è commettere una ingiustizia. tanto più, signori, se si tiene presente che il doppio grado di giurisdizione è la base del nostro processo, ed anzi il nostro Codice di procedura civile ha escluso che il secondo grado di giurisdizione sia un nuovo giudizio.

Non ripeterò la frase dell'avvocato Carnelutti che chiama quel Codice civile un gioiello. Tutti gli avvocati non ne possono più per ché con esso non si va avanti (*approvazioni*).

1948-50 — CDXI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

dal centro) ed io prego proprio al Guardasigilli di volerne portare in porto la riforma che è reclamata da tutti (*approvazioni generali*).

Ebbene il doppio grado di giurisdizione è la base del processo, e ritengono tutti che far decidere una seconda volta la causa da un giudice superiore, dà il crisma della giustizia se c'è stata giustizia e fa riconoscere l'errore se c'è stato un errore. No, il Pubblico ministero, ha sostenuto il collega Picchiotti, se le parti accettano la sentenza, non deve aver più voce in capitolo, anche se le parti hanno colluso tra loro. Ci si risponde che c'è il rimedio dell'articolo 397 e la revocazione per frode da parte del Pubblico ministero. Io qui me la prendo un po' col mio amico Sanna Randaccio, che sembra innamorato di questa tesi, ma se egli vorrà tornarci sopra sappia — e lo sa già perché mi può essere maestro — che l'articolo 397 consente la revocazione in questi due casi: 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che il Pubblico ministero sia stato sentito; 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Ora il primo caso è rarissimo, quello della mancanza del Pubblico ministero, perché se ne accorgono subito tutti. Resta il secondo: io prego coloro che dissentono da me di meditare su questo punto. Perchè nelle cause civili in tribunale quasi sempre (intendiamoci errori se ne commettono lo stesso) si raggiunge giustizia? Perchè c'è il contrasto, perchè l'attore che vuole e il convenuto che non vuole, per il loro interesse contrapposto, mettono davanti al giudice tutti gli elementi per far decidere la causa secondo verità. Ed allora è chiaro (o non dirò che non avvengano degli errori anche lì perchè errare *humanum est*) è evidente che in quelle cause il contrasto di interessi porta alla ricerca della verità e quindi al trionfo della giustizia, ma nelle cause matrimoniali, a parte l'arte veramente diabolica dei coniugi che vogliono rompere il vincolo. (*commenti da sinistra*)

GRISOLIA Perchè diabolica?

MERLIN UMBERTO la quale raggiunge, o signori, delle finezze che voi forse nemmeno immaginate (io conosco due coniugi che hanno potuto ottenere dal Tribunale la nulli-

tà del matrimonio per impotenza *generandi* e *coeundi* e si sono poi bellamente sposati ed oggi hanno una corona di figlioli da una parte e dall'altra) (*commenti*) ma, a parte questa astuzia naturale, essa è resa più efficace da avvocati (ed io non so se quelli che si occupano di questa materia con questo fine di ingannare il giudice meritino il nome di avvocato; io li chiamerei piuttosto degli agenti matrimoniali), i quali per lucro fanno qualunque cosa e mettono insieme qualunque inganno e qualunque trucco, e ci sono periti che confessano quello che non è vero, e rilasciano certificati medici falsi o compiacenti. Tutto concorre a far dire che in quelle cause non c'è giustizia perchè la sentenza r conosce una cosa falsa (*Approvazioni dal centro*)

Ora, l'articolo 397 — ed io so bene che è stato concepito proprio in sostituzione della mancata facoltà dell'articolo 72 — non serve, e lo ha già detto il Ministro con molta efficacia nel suo intervento dell'altro giorno. Una volta buona parte di queste cause si facevano a Fiume, che era la Mecca; adesso si fanno in Svizzera o in Romania. Naturalmente questi trucchi sono compiuti all'estero, e immaginatevi se il Pubblico ministero, che non è capace di scoprire la verità in Italia, può andare a scoprirla in Svizzera o in Romania!

Onorevoli colleghi io non voglio qui offendere nessuno, rispetto il parere di tutti, dolente solo che tutti si siano schierati contro la Democrazia cristiana. C'è ci fa dispiacere ma, nello stesso tempo, se siamo convinti di difendere una causa giusta, questo isolamento ci rende più forti, più potenti, più efficaci. (*Applausi dal centro*).

Vi sono due punti di vista: quello di coloro i quali vorrebbero rimanere inerti e vorrebbero che facesse il giudice e quello di coloro invece che — come noi — vogliono reagire nel modo migliore.

Il Codice del 1940 non fu certo fatto da incapaci, fu fatto da giuristi e tra gli altri c'erano anche degli uomini illustri che noi conosciamo, come, per esempio, il Calamandrei di cui non condivido certamente le idee, ma che, come giurista, va rispettato in pieno. Ora, perchè il Calamandrei ha accettato l'articolo 72? Si disse ma se il Pubblico ministero non è

1948-50 — CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

fornito di azione e non può fare le cause, volete che abbia il potere di disposizione e possa appellare? E un argomento, ma non è convincente perché, se inquadriamo questa materia nel pubblico interesse della causa e noi ricordiamo che il Pubblico ministero, per l'articolo 73 — se non erro — dell'ordinamento giudiziario ha anche l'incarico di sorvegliare per la osservanza della legge, se riteniamo che egli sia parte perché è già intervenuto in causa e se non intervenisse la sua mancanza porterebbe alla nullità del giudizio, allora si debbono applicare le regole dell'intervento che insegnano che, quando un interveniente è intervenuto, ha tutti i poteri della parte e deve perciò poter chiedere (quando lo creda) la riforma della sentenza. Ho già detto che vi sono i figli e gli incapaci. Ora, se il pubblico interesse impone, a pena di nullità, l'intervento del Pubblico ministero, se non vogliamo ridurlo, signori, ad una vera burla, mi pare che non offendiamo nessuno se gli diamo tutti i diritti, tanto più che vi ho già dimostrato che l'intervento del Pubblico ministero, come oggi è attuato, è inefficace.

L'onorevole Orlando ha detto: « Voi in questo modo sfate intervenire lo Stato nelle controversie fra privati ». Mi trovo certamente a disagio a polemizzare con l'onorevole Orlando, perché egli è maestro a tutti noi, e tutti gli siamo debitori di qualche cosa; ma se egli accetta le ragioni che ho esposte e cioè che è una materia speciale in cui predomina il pubblico interesse, se egli ammette l'impostazione che ho dato alla discussione allora mi pare di poter sperare di averlo convinto che la sua obiezione non vale. Senza ricorrere ad uomini di cento anni fa come il Carrara e come altri, che ha citato l'onorevole Picchiotti, discutiamo la questione fra giuristi, discutiamone con quello che è il parere dei proceduralisti vivi, che lavorano nel campo del diritto processuale, ed allora all'ultimo verrà fuori una sorpresa, la quale, secondo me, sarà davvero il suggello che porrà termine a questa polemica.

Il professore Andreoli è un processualista, professore di diritto, ebbene egli scrive: « Dal punto di vista dei supremi principi dunque nessuna critica è a mio avviso da muovere al disegno di legge al quale potrebbe, con ancor minor fondatezza, imputarsi di aver riconosciu-

to la facoltà di impugnazione anche al Pubblico ministero, presso il giudice superiore a qualsunque altra intenzione da impugnare ».

Carnelutti ha fatto, voi lo sapete, un intervento (*Interruzioni dall'estrema sinistra*)

TONELLO È un santo uomo!

MERLIN UMBERTO Lei deve intervenire sugli argomenti che conosce e sono pochi e su questi dove non sa niente, deve tacere.

Ora, il Carnelutti aveva un progetto; agli articoli 17 e 18 diceva così: « Il Pubblico ministero intervenuto ha tutti i poteri e doveri delle parti solo quando interviene nei processi che potrebbe promuovere. Peraltro anche fuori di tali ipotesi, esso può sostanzialmente assimilarsi alla parte poiché, quando non è direttamente identificato colla parte, la sua posizione è però concepita come quella di un interveniente e ora chi interviene nel processo ha tutti i poteri e doveri e la responsabilità delle parti eccetto le sole facoltà di delazione e relazione del giuramento ».

Il progetto del Solmi dava identiche facoltà

Ma io che non sono più giovane ricordavo il nome di Lodovico Mortara. È superfluo che io ricordi chi fu questo grande giurista, guardasigilli, maestro del diritto, Presidente della Corte suprema, il quale ha lasciato un'opera che è veramente un *monumentum aere perennus*, che è il « Commentario alle leggi di procedura civile ». Ricordavo dunque che anche Mortara aveva presentato un progetto di riforma al Codice del 1865. Sono andato allora a leggere l'articolo 223, che dice: « Se le sue conclusioni non sono accolte, il Pubblico ministero ha facoltà di proporre appello o ricorso per Cassazione, nelle forme ordinarie e nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, di cui il cancelliere deve comunicare il dispositivo ».

Allora, o signori, a meno che anche Lodovico Mortara non sia da classificarsi tra quei perfidi clericali o confessionalisti che sostengono questa legge, a meno che morto com'è non vogliate dire che meriterebbe la tessera onoraria della Democrazia cristiana, di fronte al nome di Lodovico Mortara che ha fatto questo progetto e che ha dato al Pubblico ministero quei poteri che eri Grassi ed oggi Piccioni chi dono, voi potrete discutere tutto quello che volete ma non dovete abbassare la

polemica come l'avete abbassata: dovete mantenerla invece sul tono alto e sereno sul quale la manteniamo noi. (*Applausi dal centro e da destra*).

Ma c'è anche il terreno politico, sicuro. Noi non vogliamo negarlo, perché non siamo abituati a mentire e perché del resto quello che avviene nel Paese ci illumina.

Il nostro sistema giuridico non ammette il divorzio. Punto e a capo.

L'onorevole Boeri, nella sua relazione, vorrebbe che fossimo noi a presentare una legge per risolvere queste questioni. Noi rispondiamo (non so il suo parere, onorevole Boeri, perché sa quanta stima ho di lei e quindi non voglio attribuirle una paternità che ella non abbia diritto di avere): devono essere coloro che sostengono il divorzio ad avere il coraggio, di fronte al Paese, di presentare un disegno di legge in questo senso! (*Applausi dal centro e da destra. Commenti da sinistra*).

Vedremo se lo presenterete: ci si sono provati degli altri, ma hanno fatto fiasco, o signori, perché il popolo italiano il divorzio non lo ha mai voluto e non lo vuole. (*Applausi*). Certo noi non siamo indifferenti alle tragedie che anche noi conosciamo; non siamo ciechi, non siamo insensibili. Noi vediamo che la Russia stessa (cito l'autorità della Russia perché penso possa essere un argomento polemico più efficace) ammise in un primo tempo il divorzio cosicché moltiplicò le rotture fino a delle cifre spaventose, con la conseguenza che i figli venivano abbandonati e non conoscevano più né padre né madre, ma poi la Russia ha modificato la sua legge. Prima con un decreto del 1932 ha voluto fare intervenire il giudice a moderare le richieste, a dirne i motivi, a valutarne le conseguenze a concedere o no la rottura. Oggi, poi, c'è una predicazione nella Russia nella quale si dice: volete sostenere il comunismo, volete sostenere il regime che vi siete dato? Bisogna difendere la famiglia. (*Commenti dalla sinistra*). Si tende a diminuire come si può e quanto più si può questo contagio del divorzio.

Basta, io chiudo la parentesi perché non sono qui a fare digressioni su un tema che non è allo ordine del giorno. Però, signori, potete voi rimanere insensibili alle parole che l'onorevole Spallino ha letto del procuratore generale della Corte di cassazione, S. E. Miraulo? Io non

le leggerò quelle parole, ma voi le dovete tener presenti. Ma sapete voi quanti divorzi falsi, compiacenti, veri trucchi, la Corte di appello di Torino in un anno e mezzo ha omologato? Sapete voi che ci sono dei coniugi che, purchè abbiano mezzi, prima andando a Fiume, ora in Romania, in 15 giorni ottengono la sentenza di divorzio e vengono in Italia a farla omologare? La legge dice che dovrebbe la deliberazione avvenire presso il giudice dove la sentenza dovrebbe essere eseguita. Viceversa, signori, questi coniugi vanno tutti a Torino, perché Torino è diventata la Mecca e la Mecca — i miei avversari abbiano la bontà di meditare su questo punto — non degli umili lavoratori ma degli appartenenti alle classi ricche, dei più vergognosi rappresentanti di quella borghesia che, con questi esempi, disonorata se stessa. (*Applausi dal centro. Commenti da sinistra*).

Non parliamo dello scandalo di quella signora Ingrid o del suo compagno d'arte che ha potuto ottenere il divorzio omologato a Torino con una fretta, con una rapidità di termini che è semplicemente vergognosa. (*Vivi commenti da sinistra, interruzioni ripetute del senatore Sinforiani*).

Quella sentenza che il collega Picchiotti ha letto, redatta da quell'ottimo magistrato che è divenuto l'estensore di sentenze del genere, facendole con tale rapidità da fare supporre che usi lo stampato, perché altrimenti non avrebbe nemmeno il tempo di scriverle, quella sentenza, dicevo, si riferisce al caso seguente. Due coniugi, legati da matrimonio religioso valido anche agli effetti civili, vanno ad ottenere in Rumenia l'annullamento e lo trascrivono in Italia all'ufficio di stato civile. Parrebbe, se ho ben letto l'articolo 796, che l'esecuzione di questa sentenza straniera per lo meno dovesse essere sottoposta alla deliberazione. Ma no, quel magistrato scrive che non è vero, perché c'è un trattato del 1880 il quale non ne fa parola...

SANNA RANDACCIO. Onorevole Merlin, non siamo in Corte di cassazione, siamo in Parlamento.

MERLIN UMBERTO. Io tratto della questione solo agli effetti dell'articolo 72 e per dimostrare che se noi non modifichiamo tale articolo scambi analoghi si ripeteranno.

Ora, signori, il procuratore generale è ricorso in Cassazione contro tale sentenza. Secondo l'attuale legge quale era il ricorso che egli poteva fare? Il ricorso nell'interesse della legge. Coloro che non siano pratici di questa disposizione devono sapere che, secondo l'articolo 363, il ricorso nell'interesse della legge è acqua fresca, limpida, ma inefficace. Con questo ricorso la Cassazione scriverà delle belle massime di diritto. Ma la sentenza della Corte suprema non ha nessuna efficacia per il caso deciso, per modo che, quand'anche la Corte suprema annulli la sentenza della Corte di merito, questa viene eseguita dalle parti, alle quali quindi non interessa affatto la massima della suprema Magistratura.

La Corte di cassazione, con sua sentenza del 25 giugno 1949, accolse il ricorso del procuratore generale e affermò: 1) che occorreva un preventivo giudizio di delibazione in quanto la trascrizione della pronunzia estera nei registri dello Stato civile già costituisce un vero e proprio atto di esecuzione della sentenza; 2) quanto alla subordinata questione di merito affermò la Corte di cassazione il principio che le sentenze di giudici stranieri, a proposito della validità dei matrimoni concordatari contratti in Italia da cittadini italiani, non possono essere fatte valere nel territorio dello Stato per difetto nel giudice straniero della necessaria competenza internazionale, sotto il profilo che questa non possa esercitarsi nei confronti dei cittadini italiani nel caso del diritto matrimoniale concordataro, laddove in base all'articolo 34 del Concordato è stato attribuita in via esclusiva ai Tribunali ecclesiastici la competenza per le cause concernenti il vincolo matrimoniale. E allora ci si domanda — e qui si crea un motivo di scandalo a quella che è la soluzione più naturale del mondo —, ci si domanda gonfiando le gote: ma che cosa volete? Volete che i giudici di merito subiscano il prepotere della Corte suprema?

Parliamoci chiaramente. Il principio di diritto affermato dalla Corte suprema è stato sempre obbligatorio per i giudici inferiori.

Dov'è questo motivo di scandalo? Il processo, con il Codice del 1865, percorreva questi gradi: primo, secondo, Corte di cassazione, e quando la Corte di cassazione aveva annullato, si ritornava al giudice di rinvio. Se questo si ri-

bellava al parere della Corte suprema si tornava alle sezioni unite, ma quando queste avevano affermato il principio di diritto, la Corte di appello doveva accettare quel principio di diritto. Il Codice nuovo abbreviò quella strada: anziché farci andare due volte in Cassazione ci manda una volta sola. Ma per quell'articolo del Codice che voi certamente ricordate, e cioè il 384, il giudice di rinvio deve accettare il principio di diritto affermato dalla Corte suprema.

Ora perchè fare gli scandalizzati? Perchè dare a queste Corti d'appello, che poi tutto sommato, intendiamoci, sia detto a loro onore, non sono tutte le Corti d'appello d'Italia, ma sono soltanto due, quella di Torino, e quella di Bologna sulla questione dell'inermità di mente, ecc...

SANNA RANDACCIO. Per voi, una Corte d'appello che non accetta il vostro punto di diritto è disonorata.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna Randaccio, la prego di non interrompere.

LUCIFERO. Onorevole Presidente, quando si dice che due Corti d'appello non si comportano con onore lei dovrebbe richiamare lo oratore, non noi.

MERLIN UMBERTO. Io non ho offeso nessuno, piuttosto mi accorgo che le cose vanno bene perchè Sanna Randaccio è d'accordo con Lucifer. È importante aver raggiunto questo risultato. (*ilarità; commenti*). Ma volete capovolgere la piramide? Volete che i principi di diritto, anzichè essere affermati e interpretati dalla Cassazione siano affermati dall'umile Pretore di Vattelapesca? Ed allora, se non è così, in uno Stato democratico, con un ordinamento giuridico ben fatto, si deve rispettare il potere regolatore della Cassazione. Del resto, signori, voi dite che noi sosteniamo questo principio perchè la Cassazione in quelle due sentenze ha dato ragione a tesi che voi credete che ci siano più favorevoli; ebbene, vi dico che proprio nel discorso Miraulo si ricordano delle altre sentenze della Cassazione che hanno dato torto alle tesi di quei giuristi che voi potete credere eventualmente che siano d'accordo con noi. Noi non siamo come voi, come quelli che plaudono soltanto i giudici che danno loro ragione; noi rispettiamo i giudici anche quando ci danno torto. (*Commenti*

1948-50 - CDXI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

dalla sinistra). E per il Codice di procedura civile ricordo che sono state scritte queste parole da Piero Calamandrei: « Con altrettanta cura i poteri della Corte di cassazione sono stati estesi e rafforzati allo scopo di rendere sempre più efficace e pronto un suo controllo unificatore sull'interpretazione giurisprudenziale del diritto ». Volete voi sottoscrivere a queste parole? Allora dovete votare la legge perché se la Corte d'appello di Torino continua a ribellarsi ai pareri espressi dalla Corte suprema lo fa soltanto perché l'annullamento è avvenuto nell'interesse della legge, ma se viceversa noi modificheremo l'articolo 72 e il Procuratore generale potrà intervenire a tutti gli effetti e cioè agli effetti di poter far cassare in pieno la sentenza, allora, signori, non è che il giudice di Torino dovrà cambiare parere (questo nella sua libera convinzione e nella sua buona fede che io rispetto potrà anche non avvenire) ma cambieranno strada le parti. Le parti non andranno più a Torino perché capiranno che la loro fatica sarà diventata perfettamente inutile. (*Interruzioni e proteste dalla sinistra. Applausi dal centro-destra.*)

Ma non posso chiudere il mio discorso senza rispondere a due obiezioni. La prima è che noi, con questa legge, violeremmo accordi internazionali; la seconda è che noi violeremmo l'indipendenza della Magistratura: questa accusa ci offende più della prima.

Alla prima obiezione rispondo che, prima di tutto, onorevole Boeri, l'aggiunta dell'estensione dei poteri del Pubblico ministero è opera della Commissione. Quindi, a rigor di logica, qui dentro ci potrebbero essere molti senatori favorevoli alla legge come è stata presentata dal Guardasigilli, e non favorevoli, eventualmente, a questo emendamento. Quindi non è per l'eventuale errore della Commissione nel proporre questo emendamento che si può far bocciare tutta la legge. Ma io approvo l'emendamento della Commissione, lo approvo e non ritengo che violi gli accordi internazionali, e credo di potervelo dimostrare. Esso dà al Pubblico ministero, nei giudizi di delibrazione di sentenze stramme, il riesame di merito ai sensi però dell'articolo 798. Ora, l'articolo 798 — lo ricordo a me stesso — non è che dia un potere indeterminato e ampiissimo, esso concede il riesame del merito su do-

manda del convenuto quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia e lo concede poi nei casi dei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 395 (tutti casi di revocazione) in quei casi nei quali lei stesso, onorevole Boeri, trova la legittimità e la giustizia di un potere del Pubblico ministero che è consacrato nell'articolo 397. Inoltre questo principio del riesame di merito non è stato creato dal legislatore con l'articolo 798, ma si trova scritto in una legge del 20 luglio 1919, n. 1272, che porta la firma del nostro collega Nitti, la quale concedeva precisamente questo riesame in tutti i casi che ho indicato. Ora, se la legge del 1919 e l'articolo 798, non hanno violato nessuna delle convenzioni internazionali, secondo la tesi da lei sostenuta con efficacia (perchè io posso essere di parere contrario ma ammiro ugualmente il lavoro che lei ci ha presentato), se il legislatore del 1919 e del 1940 non ritenne che questo potere delle parti fosse contro quelle convenzioni — perchè quelle convenzioni porterebbero a questo, che non si potrebbe far altro che esaminare i casi di mancanza delle forme e non si potrebbe entrare nel merito — allora io dico che una volta che noi chiaramente con questa legge abbiamo detto che il Pubblico ministero è parte e ne ha i tutti poteri, non possiamo non dargli anche quel potere che ha la parte ai sensi dell'articolo 798 del Codice di procedura civile.

Quanto all'indipendenza della Magistratura dico che l'argomento è molto delicato, ed ho detto è una offesa che si fa a noi, al Governo e al Ministro, che oggi siede a quel posto: noi abbiamo votato l'articolo 104 della Costituzione e vogliamo tenere fede a questo articolo fino al limite estremo. Il Pubblico ministero oggi per la legge del 1946 è un magistrato, come tale gode di tutti i diritti dei magistrati, compreso quello della inamovibilità. Mentre prima il Pubblico ministero poteva essere traslocato da Venezia a Caltanissetta con un semplice provvedimento del Ministro, oggi anche il Pubblico ministero gode di ogni garanzia. Voi lamentate che il Ministro intervenga a segnalare determinati casi. Ne ha il dovere, vorrei sapere cosa ci starebbe a fare il Guardasigilli se non segnalasse alle procure generali la situazione che si crea nel Paese su una determinata questione. Mi ri-

1948-50 - CDXI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

cordo che, discutendosi la Costituzione, si diceva perfino che a furia di dare ai magistrati tutte le autonomie e l'autogoverno, ecc. si arrivava ad abolire il Ministro, perché non avrebbe avuto più niente da fare. Non arrivo a questa conclusione, ma dico che il Ministro, proprio per la legge Togliatti, ha la sorveglianza, e deve naturalmente esercitarla. Ma questo vuol dire fare pressioni? Voi siete in errore, perché ritengo che la Magistratura italiana abbia dato prove della sua indipendenza proprio in questo ultimo periodo di tempo. Mai in nessun periodo la magistratura ha goduto la indipendenza che ha oggi e che noi le riconosciamo.

Dunque, riaffermo qui nel modo più solenne che i democristiani intendono tenere fede a questo principio assoluto della indipendenza sia dei magistrati sia del Pubblico ministero.

La legge non darà al Pubblico ministero un comando, né un ordine, gli darà una facoltà di cui egli farà uso o non farà uso secondo la sua diritta coscienza.

Concludo allora, o signori, in questo modo: la legge non offende i diritti di alcuno, la legge lascia libere le parti di presentare le loro querelle e di difendersi nel modo più ampio e più completo. La legge non lede l'indipendenza né del Pubblico ministero né della Magistratura. Essa rafforza i poteri del Pubblico ministero in cause nelle quali l'interesse pubblico è premiante.

Daremo perciò voto favorevole, convinti, o signori, credete alla sincerità di questo sentimento, convinti di servire così l'istituto della famiglia, il quale, dopo Dio, è il centro degli affetti più puri. (*Vivi applausi dal centro e molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, inizio il mio discorso in uno stato di perplessità, perché, dopo le parole del senatore Merlin, mi pare che la più chiara deduzione che se ne possa trarre è che la democrazia cristiana è convinta — onestamente convinta — della sua tesi, e che non vi è argomento che possa farle mutare parere. Purtroppo — d'altronde — questa è la situazione drammatica in cui la vita parlamentare italiana oggi si dibatte! Per i partiti forti, appena vi sia uno spunto poli-

tico, gli orientamenti sono già così precisi, che le argomentazioni degli altri non valgono che a scarico della loro coscienza o per essere consacrate alla storia, o per la presunzione di poter essere utili alla storia.

Onorevoli colleghi, anche un altro motivo di perplessità ho dopo il discorso dell'onorevole Merlin; quello cioè di dover portare, su un terreno essenzialmente politico, una questione che, invece, io mi illudevo potesse essere contenuta in limiti squisitamente giuridici. Io pensavo infatti che su questi temi si debba ragionare con cervello da giuristi; apprendo invece che oggi vi sono giuristi democristiani, giuristi liberali eccetera.

RICCIO. Questa è una assemblea politica.

SANNA RANDACCIO. Dovrei quindi convenire con l'onorevole Riccio, che cioè di diritto — qui — forse è inutile parlare. (*Commenti e proteste dal centro*).

Onorevoli colleghi democristiani, questa battaglia, in realtà sotto il profilo politico, dovete convenire, interessa più questo vostro settore (dove anche io siedo, ma dove forse in questo momento mi considerate intruso) anziché quello (*indica la sinistra*). Basta infatti guardare quel settore quasi vuoto, e il vostro gremito, per convincersene. È la prima volta che tutti i settori di questa Camera sono uniti in contrasto alla democrazia cristiana; ha voluto per primo metterlo in rilievo l'onorevole Merlin.

Quale il motivo? Forse si è voluto creare un fronte laico contro un fronte non voglio dire confessionale, ma cattolico? No — e in proposito bisogna parlarci chiaro per dissipare facili equivoci. Quando l'onorevole Merlin (si potrebbe dire — in termini forensi — invertendo l'onere della prova), ci ha invitati a scoprire le nostre batterie e a presentare un disegno di legge per il divorzio, non ha messo in imbarazzo la mia coscienza di cattolico perché io penso che non sia assolutamente necessario essere favorevoli al divorzio, per combattere questo disegno di legge. Un disegno di legge per il divorzio sarebbe contrario ai miei principi, né essere liberale significa non essere cattolico. Invero, questa battaglia noi liberali — io specialmente — non l'impostiamo sul terreno di un esasperato laicismo che voglia contrapporsi a un esasperato confessionalismo; ma per difendere quelli che con mal-

celata ironia, l'onorevole Merlin ha denunciato gli « immortali principi ». Forse ne abbiamo più troppo una concezione diversa! Se per voi il rispetto degli « immortali principi » (quei su cui si plasma l'ordinamento giuridico) dovrebbe arrestarsi là dove entri in giuoco la difesa di determinati interessi politici o dogmatici, noi invece consideriamo che per difendere l'ordinamento giuridico, che è presupposto ma anche sintesi dell'ordinamento sociale e familiare, valga più difendere un immortale principio che risolvere un caso contingente. Se quindi — oggi — da un lato e la democrazia cristiana, dall'altro tutti gli altri partiti o aggregamenti, non e per ragione politica, amici democristiani (perché contro di voi oggi vi sono partiti che pur sono nel Governo, uomini che hanno dato prova di aver dei doveri dell'opposizione una concezione forse anche troppo misurata ed obiettiva) non e per la costituzione di un fronte laico, ma per una concezione diversa sulla indipendenza (sostanziale e non formale) del potere giudiziario.

A noi liberali — almeno — non può essere rivolta l'accusa rivolta dall'onorevole Merlin ai settori di sinistra — per avere anch'essi altre volte rivolto aspre critiche contro la Magistratura in occasione di determinate sentenze. Comunque la critica oggi li pone sotto questo aspetto, sullo stesso piano in cui si è posta la Democrazia cristiana, che ci chiede di votare un disegno di legge che, se come titolo porta « La modifica dell'articolo 72 del Codice di procedura civile », come sottotitolo, scolpito a caratteri che purtroppo rimarranno nella storia del Parlamento, porta: « Disegno di legge contro il Presidente della Corte di appello di Torino ». (*Vivi commenti dal centro-destra*). Lo onorevole Merlin non ha avuto nemmeno il senso di riserbo di tacere il nome del magistrato.

RICCIO. Lo ha fatto prima Picchietti.

SANNA RANDACCIO. Ciò dimostra appunto che talvolta vi ponete sullo stesso piano.

Noi abbiamo invece per la Magistratura quel senso di austero rispetto che voi chiamate con ironia, rispetto formalistico degli « immortali principi ». Se a noi liberali, in questa battaglia che si intitola all'articolo 72 del Codice di procedura civile, possiamo essersi uniti settori che hanno un interesse diverso dal nostro,

questa è pregiudiziale che, almeno *sub specie* delle questioni di principio, dobbiamo superare; non possiamo eternamente rimanere paralizzati nella nostra azione per timore di alleanze contingenti quando si impone la difesa di principi che per noi sono il presupposto di quell'ordine giuridico che vogliamo difendere.

Per questo, io che, ripeto, non firmerei un progetto di legge per il divorzio, io pur rispettoso dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale per tradizione e situazione di famiglia, non certo tenero per le irrazionali alleanze, affronto, a testa alta, questa battaglia e vi dico — amici democristiani — che nella storia politica del vostro partito, questo dibattito che avete provocato, sarà ricordato come un vostro grave errore.

Poste queste premesse, entriamo ad esaminare il profilo più propriamente giuridico della questione.

Voglio innanzi tutto ringraziare l'onorevole Piccioni, che quando vidi salire all'alto scanno di Guardasigilli salutavo con una fiducia nel suo spirito liberale che oggi, dopo questo dibattito potrebbe forse attenuarsi. Pensavo infatti allora che egli avesse veramente per gli « immortali principi » quello stesso rispetto formale che ho dichiarato di provare io. (*Commenti*).

Voce dalla destra. Il disegno di legge reca la firma dell'onorevole Grassi.

SANNA RANDACCIO. Volete che io abbia affrontato una battaglia di questo rilievo pensando di poter sfuggire a questo rimacco?

D'altronde lo avevo già fatto osservare, pur con il garbo che lo distingue, l'onorevole Ministro, che il disegno di legge non porta la firma Piccioni, ma porta la firma Grassi. Il disegno di legge porta dunque la firma Grassi (preciso che io non l'avrei firmato).

MERLIN UMBERTO. Era un liberale.

SANNA RANDACCIO. Possono, anche i liberali, diversamente vagliare particolari situazioni: comunque devo richiamarvi ad un punto che è onesto che voi riconosciate, che il disegno di legge Grassi poneva una questione di principio che poteva essere opinabile o meno; certo il disegno di legge Grassi non era contro il Presidente della Corte di appello di Torino. Chi l'ha tramutato nel disegno di legge contro

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

Peretti-Griva è la maggioranza della Commissione. (*Interruzioni dal centro*).

MERLIN UMBERTO. Non è vero...

SANNA RANDACCIO. Queste interruzioni non sono riguardose, meriterebbero di essere qualificate con altrettanta scarsa cortesia. Io ho l'abitudine quando mi rivolgo a parlamentari dei quali ho rispetto, di dire eventualmente che « non è esatto »: pregherei quindi l'onorevole Merlin di rettificare.

MERLIN UMBERTO. Ed allora dirò: « Non è esatto ».

SANNA RANDACCIO. Ho detto che il testo ministeriale investiva la questione generale della estensione della facoltà di impugnativa da parte del Pubblico ministero contro le sentenze pronunciate nelle cause non previste nella prima parte dell'articolo 70 del Codice di procedura civile, quelle cioè che egli stesso non potrebbe proporre. Il testo invece che ci viene presentato dalla Commissione restringe il problema all'impugnativa delle sentenze di delibrazione delle sentenze straniere di annullamento o scioglimento del matrimonio. (*Interruzione dell'onorevole Riccio*). Quante volte ho sentito da questo settore rimproverare ad altri settori la loro intolleranza. Eppure è intollerante anche un giurista come l'amico Riccio!

La questione come era stata impostata dal compianto onorevole Grassi, poteva essere opinabile; è doveroso riconoscere che nel progetto preliminare Solmi, non in quello definitivo, e in altri progetti, si accede alla tesi oggi da voi sostenuta (non però il progetto Mortara — ricordato dall'on. Merlin — che quando parla di facoltà di impugnativa del Pubblico ministero la restringe, come nel Codice vigente, all'impugnativa di sentenze pronunciate in cause nelle quali il Pubblico ministero interviene come parte e non come ausiliare). È però altrettanto vero che l'estensione del potere di impugnativa destò viva l'opposizione della maggioranza delle Università, delle Corti di appello e dei Collegi professionali. In effetti il tema dei poteri del Pubblico ministero è stato molto dibattuto, ma debbo riconoscere che un provvedimento come quello invocato col disegno di legge Grassi sarebbe stato molto più grave quando lo stato del Pubblico ministero era re-

golato dalla legge del 30 gennaio 1941, che non oggi che è regolato dal decreto legislativo del 31 maggio 1946. Su questo punto però non posso accettare in pieno il garbato rilievo che ha voluto farmi l'onorevole Ministro, perchè io conoscevo, naturalmente, che oltre la legge del 1923 c'erano state anche quelle del 1941 e del 1946. Però, sapevo anche (il che qualche oratore qui ha voluto dimenticare) che il decreto legislativo del 1946, per quanto concerne le guarentigie, non ha parificato il Pubblico ministero al giudice. Nel citato decreto del 1946 v'è infatti una disposizione che stabilisce che i giudici e i magistrati dell'ordine del Pubblico ministero possono essere trasferiti, sul parere del Consiglio superiore se, per una ragione qualsiasi, non possono esercitare in una determinata sede le loro funzioni col dovuto prestigio; dove però, onorevole Ministro, mentre per i giudici il parere del Consiglio superiore è vincolante, per i magistrati del Pubblico ministero non lo è! Il che dimostra come il sistema delle guarentigie per l'indipendenza della magistratura e soprattutto la garanzia della inamovibilità sia strutturalmente diversa. D'altronde, anche a voler fare appello alla Costituzione e ricordare gli articoli 104 e 107 di essa non si può dimenticare che se per la prima parte dell'articolo 104 la magistratura in genere e quindi anche i magistrati del Pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; l'ultima parte dell'articolo 107, che va posta in correlazione con la prima, prevede per il Pubblico ministero solo le garanzie stabilitate nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Voler quindi sostenere che oggi il Pubblico ministero è pareggiato al giudice e che è del tutto sottratto alla potestà chiamiamola direttiva, del Ministro e che anche nei confronti dei magistrati del Pubblico ministero, il Ministro ha solo quel potere di vigilanza conferito su tutti i magistrati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo del 1946, è una cosa non perfettamente esatta. Ancor oggi, nei confronti del Pubblico ministero, il Ministro ha determinati poteri, tanto è vero che li irroga continuamente (e il collega Merlin vorrebbe ancora di più) con circolari che tracciano criteri, che molte volte sono stringenti, circolari

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

che, se pure formalmente rispettose, sono sostanzialmente suggestive!

Però — è onesto riconoscerlo — la situazione è ben diversa da quella del 1923 dov'era tassativamente previsto che il Pubblico ministero era l'organo del potere esecutivo. Quindi (lo dico per difendere la memoria dell'amico Grassi e per eliminare l'accusa di un precedente che, secondo taluno, addirittura, per coerenza di partito, mi avrebbe dovuto consigliare il silenzio) ripeto che il disegno di legge, come era strutturalmente concepito dal Ministro Grassi affrontava una questione di principio, senza scivolare su un settore dell'atassimmo quale è quello della interferenza, non solo del potere esecutivo, ma, e ciò è più grave, del potere legislativo in materia di esclusiva competenza dell'ordine giudiziario. Qui, poi, è il Parlamento — cosa inaudita e paradossale — che interviene a dire, implicitamente, se si approverà questo disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione, e lo dice esplicitamente per bocca degli oratori che lo sostengono, che — con le buone o con le cattive — bisogna mutare una giurisprudenza di Corti di merito che non garba! Questo è il *punctum saliens* di questo disegno di legge. (*Interruzioni dal centro*). Il Ministro che è sottile e colto risponderà. Potrebbe darsi che egli, per esempio, ritornasse al testo iniziale e potrebbe quindi darsi che questa battaglia si concludesse — dal punto di vista politico — in un bicchier d'acqua. Io devo discutere quelli che sono i temi posti dalla relazione e che, sino a quando il Ministro non avrà fatto esplicite dichiarazioni, devo ritenere che siano da lui accettati.

RIZZO GIAMBATTISTA. È il profilo dottrinario che è più grave.

SANNA RANDACCIO. Vengo ora al profilo dottrinario: La ragione per cui nel Codice di rito, nonostante la primitiva formulazione del progetto preliminare Solmi, l'articolo 72 concede al Pubblico ministero il potere di impugnativa solamente nei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 70, è che si volle assolutamente evitare, nei casi in cui il Pubblico ministero interviene non come parte ma nella sua funzione di ausiliare, anche il solo sospetto per il potere esecutivo di voler direttamente intervenire nella soluzione di un singolo caso,

all'infuori dell'ipotesi di « ricorse nell'interesse della legge » prevista nell'articolo 363 del Codice di procedura civile.

Ora, cosa realmente si vuole ottenere con questo progetto-legge; perchè si vuole la estensione del potere di impugnativa da parte del Pubblico ministero?

Per poterci intendere, bisogna vedere quale sia effettivamente, come in artiglieria, il bersaglio e quale il falso scopo: che cosa volete voi? In realtà vorreste che le Corti di appello di merito si adeguassero definitivamente a quella giurisprudenza che ha ritenuto che i giudizi di delibazione nelle cause di annullamento o di scioglimento dei matrimoni concordatari debbono essere sottratti alla giurisdizione ordinaria e sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica. Se questo si vuole, bisogna avere il coraggio di dirlo franco e netto.

RICCIO. È stato detto da Spallino. Mi permetta, Presidente, è una piccola interruzione.

SANNA RANDACCIO. Quando sono piccole sono gradite, ma quando sono continue sono fastidiose. Dunque, il vostro scopo è quello enunciato da Spallino? Ma, quando ha parlato il collega Zoli e anche delle parole del Ministro, pareva invece che voi voleste trovare solo un qualsiasi rimedio ad una situazione che innegabilmente, non solo sotto il profilo confessionale ma sotto il profilo della onestà processuale, si imponeva all'attenzione di tutti: che cioè sono deliberate sentenze che molte volte sono frutto o della frode di una parte o, tante volte, della frode di entrambe le parti. Diceva il collega Zoli, e questa fu la ragione.....

TUPINI. Permetta, nemmeno questo noi vogliamo, vogliamo che il divorzio, che la legge bandisce dalla legislazione, uscito dalla porta non rientri dalla finestra.

SANNA RANDACCIO. Questa è una frase fatta, è uno slogan! Voglio porre la questione. (*Interruzioni dal centro*).

Onorevoli colleghi, continuare la discussione in questo modo è veramente mancare di riguardo sia a chi parla e sia a chi ascolta.

Ripeto, perchè mi pare il punto fondamentale, quale sia il vostro falso scopo: la frode. Il vero è però quello d'imporre il punto di vista che i giudizi di delibazione delle sentenze di annullamento o scioglimento di matrimoni concordatari debbono essere sottratti alla giurisdizione

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

zione ordinaria: e non solo volete che la Cassazione affermi il principio ma risolva i casi singoli — come se foste sicuri che questa giurisprudenza sarà costante —. Anche io deploro che (mercé l'opera di avvocati che non mantengono certo alto il nome della classe quando si prestano talvolta a trucchi che, per essere ben pagati, sono forse più deplorevoli) si debbano delibare — come è accaduto — sentenze di scioglimento di matrimonio emanate sul presupposto del domicilio in un paese della Romania di una povera moglie che invece si trovava tranquilla e ignara domiciliata in un paese della Sardegna! Ma affrontiamo questi due temi senza passare per vie traverse.

Io dico: per i casi di frode sono perfettamente d'accordo con voi; ma ben più grave questione è quella di sottrarre la delibazione alla Magistratura ordinaria. Voi ritenete forse che le convenzioni che prevedono lo scioglimento del matrimonio siano in contrasto con le norme del Concordato? Ma in tal caso non si può eludere la domanda con l'elegante disinvoltura del collega Merlin: «che ci invita a presentare un disegno di legge per il divorzio». No, siete voi — se ritenete che per effetto del Concordato ormai, neanche *sub specie* di applicazione delle convenzioni internazionali, si possa arrivare, in Italia, allo scioglimento ed all'annullamento del vincolo matrimoniale — che dovete dirlo chiaramente e indagare se lo dice la Costituzione.

Un giurista sottile democristiano, che oggi ha grande responsabilità politica, precisamente l'onorevole Dossetti, quando nella Costituente si accennò al contrasto che poteva insorgere fra l'articolo 34 del Concordato e l'articolo 94 del progetto (che oggi è l'articolo 101 della Costituzione) diceva: «In ordine alle preoccupazioni elevate da alcuno sull'articolo 34 del Concordato, io penso che queste preoccupazioni possono cadere ove si consideri che dal 1907 lo Stato si è impegnato, avendo aderito alla Convenzione dell'Aja, a dare esecuzione, in Italia, alle sentenze pronunziate proprio in materia di rapporti familiari da tribunali stranieri, secondo le leggi straniere che dichiarano, tra l'altro, la nullità anche per cause non riconosciute dal diritto italiano, del matrimonio».

Non è esatto dire che il principio dell'indissolubilità del matrimonio è stato accettato e

garantito nella Costituzione, è esatto invece che l'articolo 34 del Concordato ormai è riconosciuto dalla Costituzione, attraverso l'ultima parte dell'articolo 7. Il principio della indissolubilità del matrimonio ha valore legislativo non costituzionale.

Comunque, innegabilmente oggi questo principio fa parte del nostro sistema giuridico, per quanto non sia uno dei principi formalmente scritti nella Costituzione. Voi sapete anzi, ono revoli colleghi, che allorchè fu proposto di ribadire espressamente nella Costituzione l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, la maggioranza fu contraria a trarre come voi democristiani volevate, più chiare conclusioni dall'articolo 7. Voi sapete che le discussioni sull'articolo 7 furono forse le più tormentate, nè può oggi — per vie traverse — il Parlamento decidere questa *vexata quaestio*. Ora, invece noi dovremmo ugualmente, attraverso una discussione sulla giurisprudenza della Corte di Torino, tracciare un indirizzo all'orientamento giurisprudenziale? Questo non è certo, rispetto nè formale nè sostanziale alla Magistratura! Non ci preoccupa ed allarma tanto l'allargare i poteri del Pubblico ministero, per la rettitudine dei magistrati del Pubblico ministero, quando ancora equivoca sia la posizione di questo organo, ma quel che mi allarma soprattutto, e proprio *sub specie* di quegli «immortali principi» di cui si è parlato, è che un partito di maggioranza, per affermare un suo postulato, voglia praticamente imporre alla Magistratura un indirizzo giurisprudenziale. Questa è la preoccupazione, il cemento che ci ha uniti contro di voi: non è stato il laicismo o l'antilaicismo, non il favore o l'opposizione al Governo, ma una concezione... degli «immortali principi» da voi evidentemente non condivisa. Teluno però ha compreso che era preferibile non porre scopertamente la questione: particolarmente — col suo sottile intelletto l'ha compreso l'amico Zoli, nostro Vice presidente — che ha detto: «Vogliamo colpire le firme».

Io, come cattolico, potrei arrivare a concepire che si denunzino le convenzioni (ma con cuieli conseguenze), che magari si modifichi la Costituzione, ma come giurista non approvo la via tortuosa che volete seguire. Certo, quando sentenze emanate da tribunali stranieri, in for-

za di quelle determinate convenzioni, sono effetto di frode, (dolo di una parte o collusione di entrambe) in me si ribella il senso umano e il senso giuridico. Per ovviare a questo inconveniente ritenni bastevole il disposto degli articoli 395 n. 1 e 397 u. p. del Codice di procedura civile. Un'obiezione apparentemente decisiva mi faceva però l'altro giorno l'amico Bertone e cioè: come potrebbe la parte o il nostro Pubblico ministero proporre la revocazione davanti al giudice straniero che ha pronunciato la sentenza impugnata dato che per l'articolo 398 la revocazione deve proporsi davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata?

Ma voi, col riesame di merito, forse non chiedete praticamente che il Pubblico ministero impugni la sentenza straniera? D'altronde io non parlavo di revocazione della sentenza straniera, ma di revocazione della sentenza di delibrazione nei casi in cui, per collusione delle parti, il giudice abbia ritenuto erroneamente la esistenza delle condizioni previste nell'articolo 797.

Studiamo insieme — onorevoli colleghi democristiani — se non sia possibile, senza turbare l'armonia di un sistema giuridico, senza pretendere una diversa giurisdizione, porre rimedio a una situazione che anche io, al pari di voi, deploro vivamente.

Ed infine veniamo ad esaminare quali sono i lineamenti del provvedimento così come viene proposto dalla maggioranza della Commissione. Si vorrebbe consentire al Pubblico ministero l'impugnativa non di tutte le sentenze di delibrazione (è cosa gravissima che offendere il senso giuridico) ma solo di quelle che accordano la delibrazione perché se la delibrazione è negata (ha detto il collega Spallino molto ingenuamente) la Democrazia cristiana ha raggiunto lo scopo e non ha altro da chiedere! Con questa mentalità bastava — dato che la maggioranza può fare tutto — una dichiarazione invece che una legge! Ma se invece avete riconosciuto che per il rispetto — almeno formale — della Costituzione e dei principi fondamentali del diritto occorre una legge, non cadete nell'assurdo dichiarando che volete consentire l'impugnativa solo avverso le sentenze deliberate! Questo ha capito quel fine giurista che è il collega Rizzo che si è affret-

tato a presentare un emendamento che il Ministro non potrà non accettare.

Così si salva però la forma, onorevoli colleghi della maggioranza, ma la sostanza rimane la stessa, perché volete il riesame di merito che dalla convenzione dell'Aja è precluso; anche nel giudizio di delibrazione siamo tenuti a rispettare i principi consacrati nella convenzione in base alla quale sia stata emanata la sentenza. Su questo punto della conciabilità del provvedimento con le convenzioni internazionali vorrei sentire la parola di un esperto della materia come il collega Bosco. Credo che egli dovrà dirci che si può arrivare a concepire il riesame di merito solo quando lo consentano le convenzioni internazionali. Ma ... nessuno lo consente! E allora? Avreste scatenato una battaglia che ha coalizzato (ed ecco perché vi dicevo che nella vostra storia nella storia politica della Democrazia cristiana questo sarà considerato come un grave errore) contro di voi amici e nemici di tutte le altre parti del Senato, avreste svelato che quando vi pare necessario non badate eccessivamente alle forme, e tutto questo per dover poi riconoscere che in definitiva tutto quello che avete strutturato è inattuabile, perché sarebbe inutile una impugnativa delle sentenze di delibrazione inficate di frode senza entrare nel merito, mentre il riesame di merito in sede di delibrazione non è ammissibile. Una battaglia inutile!

Questo se il vostro vero scopo fosse reprimere le frodi. Se invece volete solo stroncare un indirizzo giurisprudenziale favorevole a consentire alla giurisdizione ordinaria la delibrazione delle sentenze di annullamento e sciolimento dei vincoli matrimoniali post-concordatari, allora abbiamo una diversa concezione del potere legislativo e dei limiti della sua azione contingente e noi liberali potremmo essere tratti a pensare che quelle stesse barriere che ci separano dalle ideologie di sinistra ci debbano separare da chi non restrin ga la sua azione nel rigoroso e sostanziale rispetto del diritto.

Concludendo, il disegno di legge, come fu proposto originariamente dal Ministro Grassi, aveva un aspetto dottrinario che può essere discutibile ma che allarma di meno della impostazione che oggi la Democrazia cristiana ha voluto dare al problema. Ormai la sostanza

1948-50 - CD XI SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

della questione è stata però da voi democristiani (*commenti dalla sinistra*) — e bisogna dirlo — onestamente, se pur audacemente, centrata nei limiti della relazione. La soluzione proposta sul profilo giuridico è inaccettabile. Cerchiamo assieme altri rimedi per porre argine al pericolo che il collega Tupini ha denunciato sia pure con uno *slogan*, il tentativo, cioè, di far entrare il divorzio nella maglie di un sistema giuridico che ne fa divieto. Come ha detto l'onorevole Merlin, voi avete pensato solo al *favor familiae*, noi vogliamo conciliarlo col *favor juris*.

Ho finito, onorevoli colleghi. Convincetevi — voglio ripeterlo, che per quanto ci concerne, noi liberali abbiamo combattuto questa battaglia non perchè siamo all'opposizione, non per voler essere contro di voi come laicisti contro confessionali, ma unicamente per una concezione giuridica che ci costringe a irrigidirci perchè non vogliamo che questo possa costituire un precedente pericolosissimo per altri casi. Concludo con amarezza, non per aver dovuto esprimere francamente la mia opinione su temi su cui è facile essere fraintesi, ma amarezza perchè in questa battaglia in cui ci siamo schierati a sostenere il rispetto, anche sostanziale, per l'indipendenza della Magistratura, contro la nostra tesi è, per virtù del contrasto, il relatore della maggioranza che

è un magistrato, il che ribadisce la nostra convinzione che, nel campo della politica, la magistratura dovrebbe tenersi assolutamente estranea. Io avrei voluto che in una battaglia dove sono stati nominati e attaccati altri magistrati, apertamente criticati gli orientamenti giurisprudenziali di Corti di merito, gli alti magistrati che onorano questa Assemblea, almeno non avessero preso posizione e fossero rimasti in silenzio. (*Vivi applausi dalla sinistra*). Risparmiategli applausi, perchè io ho voluto non giocare un ruolo politico per far trionfare un principio fazioso, ma — da modesto giurista — affermare principi giuridici per quel senso mistico del diritto che dovrebbe consigliarci tutti ad essere solo giuristi e non giuristi democratici cristiani, liberali o di altra tinta. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, nella seduta pomeridiana di oggi, dopo la discussione del bilancio dell'Africa italiana si prenderà questa discussione.

Nel pomeriggio seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già stabilito.

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti